




COMUNE DI MARCIGNAGO
(Prov. Pavia)



**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI DI CARATTERE
SOCIO-ASSISTENZIALE**



Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2011.
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 23.07.2014

ART. 1 – NORMATIVA

Il presente Regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 24 – 32 – 38 – 118 della Costituzione Italiana, degli artt. 22 -23 – 25 della legge 328/2000 “Legge quadro in materia di assistenza”, del D.Lgs. 109 del 31 marzo, 1998, del D.Lgs 130 del 3 maggio 2000, del Piano Sociale Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001 – 2003 - Legge 3/2008 della Regione Lombardia.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone e nuclei familiari, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico o di necessità di prevenire condizioni di emarginazione sociale.

ART. 3 - PRINCIPI E FINALITA'

Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Comune, *nei limiti delle risorse previste in bilancio*, garantisce assistenza economica finalizzata a:

- a) contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l'insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
- b) superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando i servizi e gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni;
- c) favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni individuali;
- d) stimolare e recuperare l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere le prestazioni di assistenza disciplinate dal presente regolamento le persone residenti nel Comune, di cittadinanza italiana o straniera, assistibili sulla base della legislazione vigente, a condizione che versino in stato di bisogno come individuato all'art. 5 del presente regolamento e risultino quindi esposte a rischio di esclusione sociale.

Il Comitato di valutazione per gli interventi sociali, di cui all'art. 7, determina l'ammissibilità degli interventi richiesti sia sulla base dell'esito delle relazioni degli assistenti sociali sia sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

ART. 5 - REQUISITI

Per l'accesso alla prestazione economica è necessario che i soggetti di cui all'art. 4 si trovino in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito ovvero con l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che non superi la soglia di euro 8,500.

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie il limite di cui al comma 1 del presente articolo può essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il nucleo familiare dei richiedenti deve altresì essere privo di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale.

Costituiscono ulteriori elementi di valutazione i redditi non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi di Enti vari ecc, nonché le provvidenze di varia natura erogate sulla base del presente Regolamento dall'Amministrazione

comunale. Per i redditi non soggetti a tassazione gli interessati devono presentare apposita dichiarazione.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non costituisce il sorgere di alcun diritto, dovendo comunque la commissione, di cui all'art. 7, effettuare la valutazione di ammissibilità sulla base dei criteri di cui all'art. 5.

ART. 6 - LA PRESTAZIONE SOCIO – ECONOMICA

La prestazione socio economica è lo strumento che permette l'avvio di un processo di aiuto, e pertanto deve tendere ad un progetto globale di tutela e di promozione dell'individuo e della famiglia, ciò al fine di garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza per supportarlo in gravi situazioni di insufficienza di reddito.

Qualsiasi tipo di prestazione economica è da considerarsi uno strumento temporaneo per facilitare il superamento dello stato di bisogno, e tale strumento può essere affiancato da altre strategie per tendere al fine ultimo della rimozione del bisogno alla radice e della compartecipazione del soggetto interessato alle strategie risolutive poste in essere.

ART. 7 – II COMITATO DI VALUTAZIONE PER GLI INTERVENTI SOCIALI

E' istituito il "Comitato di Valutazione per gli interventi sociali" composto dal Sindaco o da un suo delegato, dall'Assessore ai Servizi sociali ovvero, se tale delega non è stata conferita, da altro Consigliere dal Sindaco delegato, da un Consigliere di maggioranza ed uno di minoranza nominati dal Sindaco su designazione dei capigruppo.

Esso si riunisce di norma ogni mese con i seguenti compiti:

- a) effettuare una valutazione delle istanze e dei singoli casi sulla base delle conoscenze e delle informazioni che le assistenti sociali hanno singolarmente raccolto e valutarne l'ammissibilità;
- b) individuare la natura e la durata degli interventi da attivare per ogni singola situazione;
- c) determinare le modalità di attuazione dell'intervento da condividere con la persona interessata, mediante una progettualità di interventi che coinvolga l'impegno attivo dell'utente;

A seconda della complessità dei casi trattati può essere richiesta la partecipazione di altre figure professionali, quali: operatore del Servizio S.A.L., Ufficio Provinciale del lavoro, psicologi, mediatori ed altri.

ART. 8 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ECONOMICHE

Sulla base della complessità delle singole situazioni sociali, le prestazioni socio-economiche possono essere dei seguenti tipi:

a) Contributi economici continuativi

I contributi economici continuativi vengono concessi per periodi di tempo di rilevante durata, da determinare secondo le singole esigenze, in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovino in duraturo stato di non autosufficienza economica a causa di malattie, anzianità, inabilità permanente al lavoro, ecc. Il contributo economico continuativo è subordinato alla condizione che non esistano persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. dell'art. 437 c.c., o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere, impossibilità agevolmente desumibile da idonea documentazione o altrimenti accertata giudizialmente. Il contributo economico mensile viene determinato sulla base di un progetto assistenziale redatto congiuntamente dalla Commissione di valutazione e dall'assistente sociale e non può superare l'importo di € 200,00 mensili.

b) Contributi economici straordinari

I contributi economici straordinari vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari per superare bisogni di carattere urgente e contingente, inerenti a necessità primarie. Hanno carattere di eccezionalità e vengono erogati una tantum durante l'anno, il loro importo è variabile nel limite massimo della spesa

documentata.

In casi eccezionali tale prestazione è ripetibile per una sola volta su valutazione del Comitato di valutazione.

c) buoni-spesa e buoni-pasto

In sostituzione di prestazioni in danaro, possono essere erogati buoni-spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità, ovvero buoni-pasto da consumare presso strutture convenzionate.

d) agevolazioni fiscali o tariffarie

Nelle situazioni di disagio socio-economico, il Comune potrà esentare o ridurre l'importo di rette o tariffe per determinati servizi comunali. Per questo tipo di interventi, si rinvia agli altri regolamenti eventualmente adottati dal Comune.

e) contributi al pagamento rette di ricovero

Il contributo al pagamento di rette di ricovero viene assegnato dal Comune per persone anziane non autosufficienti inserite in strutture sanitarie o residenziali nel caso in cui la persona interessata, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari, non sia in grado di sostenere interamente la retta di inserimento delle strutture. Il presente intervento avviene conformemente alle leggi nazionali e regionali vigenti, *anche in deroga ai requisiti di accesso indicati al punto 5 del presente Regolamento*, qualora contrari. Il contributo è subordinato alla valutazione del quadro economico complessivo del richiedente e dei familiari da parte del Comitato di valutazione.

La persona è tenuta a corrispondere la retta di inserimento nella struttura residenziale con:

- L'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- L'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (conti correnti bancari o postali, depositi bancari o postali, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc...) e immobiliare.

La verifica della situazione economica e patrimoniale sarà effettuata con cadenza annuale.

ART. 9 - ISTRUTTORIA

Il soggetto richiedente presenta una domanda nella quale, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara la propria condizione sociale e reddituale, permettendo l'avvio del percorso di presa in carico.

Gli assistenti sociali, tramite uno o più colloqui, accertano lo stato di bisogno del soggetto o del nucleo familiare e acquisiscono le necessarie informazioni per valutarlo.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE

I soggetti che inoltrano istanza per ottenere contributi economici di carattere socio-assistenziale dovranno allegare alla richiesta di intervento la documentazione probante lo stato di necessità, nonché qualunque altro documento venga richiesto per il perfezionamento della pratica.

ART. 11 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi anche dell'ausilio degli uffici competenti quali ad esempio l'ufficio ICI, l'ufficio Anagrafe, la Motorizzazione, il Ministero delle Finanze, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003).

ART. 12 – DEROGHE

Contributi straordinari possono essere concessi a persone o nuclei familiari che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 5, si trovino in una delle seguenti situazioni di bisogno, sulla base del giudizio espresso

dal Comitato di Valutazione per gli interventi sociali:

- a) cittadini residenti, i quali nel corso dell'anno per motivi indipendenti dalla loro volontà perdano la loro fonte di reddito, come ad esempio in caso di licenziamento;
- b) cittadini residenti che necessitino di cure mediche e/o farmacologiche costose e prolungate, diete particolari, apparecchi ortopedici e simili, non garantiti dal S.S.N.;
- c) cittadini residenti che devono sostenere ingenti spese inerenti a necessità vitali, cui non possono far fronte con i propri redditi, per interventi eccezionali ed indifferibili relativi a manutenzione dell'alloggio di residenza;
- d) minori residenti, i quali per effetto di provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni vengano affidati alla responsabilità dei servizi sociali, pur continuando a convivere nel nucleo familiare di origine.

ART. 13 - ALBO DEI SOGGETTI DESTINATARI

Il Responsabile del servizio I, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7.4.2000 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti beneficiari in cui sia indicato per ognuno di essi:

- a) Generalità complete per le persone fisiche, ovvero denominazione ed indirizzo della sede sociale per enti, associazioni, comitati ed aziende;
- b) Finalità della concessione e modalità dell'erogazione.

Ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, ulteriori dati personali, quali ad esempio l'indirizzo della persona fisica, il codice fiscale, l'importo concesso, sono da ritenersi eccedenti rispetto alle finalità perseguite dalla normativa citata al comma 1.

ART. 14 - RIGETTO DELLA RICHIESTA E REVOCA DEI BENEFICI

L'Amministrazione Comunale potrà negare l'erogazione di contributi di qualsiasi natura, seppur in presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, qualora le risorse stanziare in bilancio sono esaurite o nel caso in cui il richiedente o il beneficiario abbia assunto comportamenti contrari all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, al decoro o abbia commesso illeciti contro un bene pubblico.

Costituiscono causa di revoca immediata delle erogazioni assistenziali concesse:

- a) la tenuta di uno dei comportamenti descritti al capoverso che precede;
- b) il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di accesso, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
- c) la presentazione di dichiarazioni mendaci o di documentazione falsa;
- d) la mancata tempestiva denuncia di variazioni nella situazione economica e patrimoniale, di cui al successivo articolo 14 del presente Regolamento;
- e) la non accettazione di un'offerta di lavoro.

Art. 15 – Norma finale

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedente.